

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100-C. 2157-C. 2158-C. 2452-C. 2890-C. 3102-A 298

SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 298

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (*Seguito dell'esame e conclusione*) 300

ALLEGATO (*Emendamenti del Relatore*) 304

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 aprile 2010.

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori.
C. 2100-C. 2157-C. 2158-C. 2452-C. 2890-C. 3102-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 13.45 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

C. 3350 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele SCANDROGLIO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite VI e X sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti

in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.

Evidenzia, in premessa, che il provvedimento in esame si pone in una linea di continuità con i precedenti provvedimenti anti-crisi adottati dal Governo nell'ambito della propria politica economico-finanziaria, soprattutto per quanto concerne la previsione di misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, sebbene sia da puntualizzare che — a differenza dei precedenti interventi — il presente provvedimento contiene una predominante parte di rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale, contenendo importanti disposizioni in materia di lotta alle frodi internazionali e di riduzione del contenzioso, nonché nuove regole per la notifica di atti ai non residenti.

In proposito osserva che, dal punto di vista delle competenze della Commissione, il provvedimento contiene un numero molto limitato di disposizioni.

In particolare, fa notare che — sotto questo profilo — assume una certa rilevanza il comma 5 dell'articolo 1, finalizzato ad introdurre specifiche misure di contrasto alle frodi internazionali, in quanto estende anche all'Istituto di previdenza dei marittimi (IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate l'applicazione della disciplina — oggi contenuta agli articoli 15 e 17 della legge n. 26 luglio 1984, n. 413, e all'articolo 156, comma 9, del codice della navigazione — che garantisce la riscossione certa delle somme da parte degli enti creditori, con ciò favorendo, dunque, la riduzione dei casi di evasione contributiva previdenziale.

Ricorda, peraltro, che l'introduzione di tale disposizione deriva da un'esigenza già prospettata dai rappresentanti dell'IPSEMA alla XI Commissione — in occasione di una recente audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni distorsivi del mercato del lavoro — alla quale la norma in questione mira, per l'appunto, a fornire una precisa risposta, ponendo

l'ente al riparo da eventuali ipotesi di frodi fiscali o contributive, che risultano particolarmente frequenti soprattutto in caso di « dismissione di bandiera », ossia nel caso in cui si verifichi il trasferimento e la cancellazione dai registri delle navi.

Rileva, infatti, che la disposizione in esame, già vigente in favore dell'INPS, consentirà di sottoporre all'obbligo di comunicazione, anche nei confronti dell'IPSEMA, le notizie concernenti l'armamento e la proprietà delle navi stesse (o, per esempio, qualora si debba procedere nei confronti dell'armatore o del proprietario della nave per provvedimento giudiziale avverso) o l'avvenuta cancellazione della nave. Fa notare, altresì, che l'ultimo periodo del comma citato interviene in materia di diritto di prelazione sui crediti privilegiati di cui all'articolo 2778 del codice civile. In particolare, si stabilisce che i crediti vantati dall'IPSEMA per premi dovuti dai contribuenti, attualmente iscritti all'ottavo posto nell'ordine dei crediti, per un ammontare pari al 50 per cento del credito stesso, devono essere inclusi, per l'intero ammontare, al primo posto nell'ordine dei crediti aventi privilegio generale o speciale su beni mobili.

Ritiene che vada, inoltre, segnalato che il comma 4 del medesimo articolo 1, per le medesime finalità « anti-frode », dispone che nei casi di trasferimento all'estero della sede sociale i soggetti interessati debbano notificare tale modifica esclusivamente tramite la « comunicazione unica » di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, ovvero nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Evidenzia, infine, il comma 1 dell'articolo 4, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo destinato al sostegno della domanda in particolari settori, da disciplinare con decreto del Ministro: in propo-

sito, segnala che detto decreto ministeriale, attuativo della citata disposizione, è già stato emanato lo scorso 26 marzo (e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2010) e ha previsto incentivi in favore di determinati settori dell'energia, dell'ambiente e delle infrastrutture meccaniche, in vista dell'acquisto, tra l'altro, di macchinari ad uso agricolo e di gru per l'edilizia.

Al riguardo, sottolinea pertanto che – pur non rilevando tale norma sotto il profilo delle dirette competenze della XI Commissione – tuttavia essa mira a favorire l'utilizzo, da parte delle imprese interessate, di strumentazioni che vengono evidentemente ritenuti utili, dallo stesso provvedimento in esame, in vista di una migliore salvaguardia della sicurezza sul lavoro, tanto che il Fondo istituito da tale norma è denominato « Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro ».

In conclusione – preso atto del contenuto del provvedimento – si riserva di formulare, in occasione della seduta di domani, una proposta di parere che possa eventualmente dare conto di utili elementi di riflessione sulle materie oggetto del provvedimento, anche alla luce degli spunti che potranno emergere dal dibattito.

Giulio SANTAGATA (PD), pur esprimendo condivisione sulle misure finalizzate a contrastare forme di evasione fiscale contenute nel provvedimento, soprattutto laddove si interviene in favore dell'IPSEMA, giudica complessivamente negativo l'impianto del presente disegno di legge, atteso che in esso si prevedono interventi di sostegno alle imprese insufficienti e inadeguati a rilanciare il tessuto produttivo. Ritiene altresì pericolosa la pretesa del Governo in carica – confermata nella proposta normativa in questione – di promuovere un rilancio dell'economia attraverso l'introduzione di misure di *deregulation* e di semplificazione, che, se attuate in modo indiscri-

minato in settori particolarmente sensibili – come quello dell'edilizia, contemplato nel presente provvedimento – possono risultare lesive di interessi rilevanti per la collettività, come quelli relativi all'ambiente. Giudica paradossale, pertanto, che nel provvedimento, da un lato si prevedano incentivi in vista del perseguimento di obiettivi di efficienza energetica ed ecocompatibilità, dall'altro si pongano in essere forme di liberalizzazione delle attività edilizie potenzialmente in grado di mettere a rischio la tutela del territorio del Paese.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 aprile 2010.

Silvano MOFFA (PdL), *presidente*, comunica che – con riferimento al testo del disegno di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati – sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, IV, V,

VIII, XII, XIV, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte, altresì, che le Commissioni VI, VII, IX e X hanno fatto presente, per le vie brevi, che non esprimeranno il parere di competenza.

In via preliminare, alla luce del parere reso dalla V Commissione (Bilancio), avverte che – pur avendo, nella seduta del 20 aprile scorso, l'Assemblea deliberato, su proposta della Commissione, la limitazione dell'esame del disegno di legge ai soli articoli 20, 30, 31, 32 e 50, oggetto del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica – si rende necessaria una modifica ulteriore, al fine di adeguare la decorrenza della norma di copertura contenuta nell'articolo 17 (relativa all'applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito), attualmente fissata a decorrere dall'anno 2009, ossia da un esercizio finanziario concluso.

Rileva, infatti, che si tratta con tutta evidenza di una modifica che – pur non richiesta dal Capo dello Stato nel messaggio, né correlata con le disposizioni cui si riferiscono i suoi rilievi – si presenta di carattere meramente tecnico e assolutamente necessaria per assicurare la congruità del testo ed il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, così come dei principi generali della contabilità; di ciò – come detto in precedenza – vi è conferma nel parere reso dalla V Commissione, che reca una specifica condizione volta alla modifica dell'anno di decorrenza. Fa presente, quindi, che al fine di recepire – doverosamente – tale condizione, è stato presentato dal relatore un apposito emendamento (*vedi allegato*), di cui la presidenza ha consentito la presentazione e che sarà sottoposto al voto della Commissione, stante appunto la sua natura tecnica.

Ricorda, in proposito, che in una recente occasione (nella XIV legislatura, in relazione al disegno di legge n. 4636-bis-D, recante la riforma dell'ordinamento giudiziario) è stato esplicitamente chiarito che l'oggetto della limitazione

della discussione ricomprendeva anche le disposizioni del disegno di legge « aventi rilievo finanziario, di cui si renda necessario l'adeguamento a seguito del rinvio, nonché alle disposizioni connesse con termini di scadenza previsti dalla legislazione vigente la cui modifica possa risultare necessaria in conseguenza del rinvio disposto dal Presidente della Repubblica ». Peraltro, anche a prescindere da un'esplicita indicazione in tal senso, giudica evidente che la limitazione della discussione non può valere a sottrarre alla Commissione ed all'Assemblea la disponibilità delle parti ulteriori del testo ove se ne rendano indispensabili modifiche di carattere tecnico, univocamente finalizzate alla congruità e alla stessa costituzionalità del provvedimento. A tal fine, fa notare come soccorrano anche i principi generali dell'ordinamento, che consentono alle Camere, ad esempio nel caso delle cosiddette « navette », di operare, in deroga ai limiti della « doppia lettura conforme », intervenendo anche su norme già approvate nell'identico testo dalle due Camere, ove si tratti di assicurare alcuni caratteri essenziali dei testi legislativi, quali la loro coerenza e congruità, nonché il rispetto dell'obbligo costituzionale di adeguata copertura finanziaria; a ciò ritiene che si debba aggiungere che – proprio con riferimento ai casi di progetti di legge rinviati alle Camere dal Capo dello Stato e sui quali sia stata deliberata la limitazione della discussione – sono state in passato ammesse modifiche ai testi anche se non riferite a norme oggetto dei rilievi presidenziali, quando esse risultavano necessarie ad adeguare termini nel frattempo scaduti o, addirittura, quando si è rilevata una contraddizione normativa fra due disposizioni del testo, riconducibili a finalità opposte (come avvenuto, ad esempio, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 310-D, di riordino del sistema radiotelevisivo).

Segnala, infine, che il relatore ha predisposto anche ulteriori emendamenti di natura formale, diretti a recepire taluni

dei rilievi espressi nei pareri delle richiamate Commissioni e del Comitato per la legislazione (*vedi allegato*).

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 17.100, 31.100, 31.101, 32.100, presentati al fine di recepire i rilievi formulati dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni I, II e V.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Giulio SANTAGATA (PD) chiede chiarimenti al relatore e al Governo circa le proposte di modifica che si intende introdurre in relazione all'articolo 20.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, dopo aver riconosciuto che le rilevanti questioni poste dall'articolo 20 risultano ancora aperte e richiedono una specifica regolamentazione, osserva che una soluzione normativa adeguata può essere ragionevolmente individuata in un emendamento già presentato da deputato Cirielli nel corso dell'esame in Commissione – ritenuto tecnicamente respinto proprio in tale fase – sul quale preannuncia sin d'ora il proprio orientamento favorevole, auspicandone la ripresentazione in Assemblea.

Giuseppe BERRETTA (PD), intervenendo sull'emendamento 31.101 del relatore, fa notare che tale proposta di modifica, in realtà, non recepisce le osservazioni formulate dalla I Commissione, atteso che non appare volta a garantire un principio di prevalenza degli accordi interconfederali successivamente intervenuti rispetto al contenuto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto all'articolo 31 del provvedimento in esame.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, pur ritenendo che l'esigenza prospettata dal

deputato Berretta sia già soddisfatta dall'attuale formulazione dell'emendamento 31.101, si dichiara disponibile a riformularlo al fine di chiarirne il contenuto.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa presente che, essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, appare necessario concludere celermente la corrente seduta, votando i nuovi emendamenti del relatore e deliberando il mandato a riferire in Assemblea.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerata l'imminenza dei lavori in Assemblea, ritiene che vi sia un margine temporale sufficiente per approvare gli emendamenti del relatore nella loro attuale formulazione e per deliberare il mandato al relatore.

Giulio SANTAGATA (PD) ritiene che la presentazione da parte del relatore di nuovi emendamenti sul testo renda necessario un ulteriore approfondimento in Commissione, sottolineando l'esigenza di rinviare la deliberazione di competenza della Commissione, prevista all'ordine del giorno della seduta odierna.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce del dibattito svolto e degli orientamenti emersi, ritiene utile procedere immediatamente alla votazione dell'emendamento 17.100 del relatore, teso a recepire una importante condizione posta dalla V Commissione, rinviando la discussione delle questioni ancora irrisolte al Comitato dei nove, nell'ambito dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 17.100 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che si intendono tecnicamente respinti i restanti emendamenti del relatore, al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Comunica, altresì, che si procederà ora alla deliberazione per il conferimento del mandato al relatore, dovendosi ovviamente

intendere che la Commissione riferisce all'Assemblea sul complesso del provvedimento, ivi inclusi gli articoli che non hanno costituito oggetto di esame, che risultano implicitamente approvati nel medesimo testo.

Teresio DELFINO (UdC) dichiara l'astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Giuseppe BERRETTA (PD) dichiara il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire al deputato Cazzola il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del disegno di legge in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Silvano MOFFA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 17.

Ai commi 1 e 2, sostituire il numero: 2009 con il seguente: 2010.

17. 100. Il Relatore.**(Approvato)**

ART. 31.

Al comma 9, sostituire il quarto periodo, come introdotto dall'emendamento Fedriga 31.9, con il seguente: La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi.

31. 100. Il Relatore.

Al comma 9-bis, come introdotto dall'emendamento 31.8 del relatore, sostituire le parole: individua in via sperimentale,

con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse *con le seguenti:* , con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi.

31. 101. Il Relatore.

ART. 32.

Al comma 1, come risultante dall'emendamento 32.2 del relatore, sostituire le parole: comunicazione scritta, ovvero dalla comunicazione dei motivi *con le seguenti:* comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi.

32. 100. Il Relatore.